



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia L'Ente del Terzo Settore denominato:

"AILIP" Associazione Italiana Lipodistrofie - Organizzazione di Volontariato, che utilizza quale acronimo "AILIP - ODV".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in viale Europa 30 nel comune di Dossobuono di Villafranca (VR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 1004, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi in cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- a) favorire la diffusione delle informazioni sulla Lipodistrofia nel sociale e nell'ambito delle diverse specializzazioni mediche e di medicina pubblica così come tra il personale paramedico e di assistenza. Aiutare a prevenire o eliminare i problemi di carattere sanitario e sociale soprattutto cercando di limitare il disagio che tale patologia comporta;
- b) promuovere interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da lipodistrofie, anche in collaborazione con altre associazioni;
- d) favorire una appropriata informazione dei pazienti e delle loro famiglie sullo stato di avanzamento della ricerca, della diagnosi e della terapia delle varie lipodistrofie;
- h) promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della diagnosi e della terapia delle lipodistrofie promuovendo l'impiego delle moderne tecnologie e terapie farmacologiche;
- i) garantire ai pazienti ricoveri e/o in Day-Hospital una assistenza ottimale per il livello tecnico-scientifico, in un ambiente che rispetti e valorizzi la personalità del malato;
- u) offrire un'assistenza morale e psicologica ai pazienti per i problemi quotidiani e burocratici, promuovere la solidarietà fra i pazienti e favorire l'incontro;
- w) erogare liberalità ad altre organizzazioni non profit che abbiano fini istituzionali simili e a persone indigenti affette da lipodistrofia;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- b) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, seminari e giornate di studio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;
- c) promuovere e finanziare incontri per tutte le persone soggette di lipodistrofie per assistenza psicofisica adeguata anche attraverso le nuove tecnologie;

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti. Attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell' art.7 del D. Lgs. 117/17, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore.

ART. 6 (Ammissione)



Sono associati all'organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che né condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli associati dell'organizzazione dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminando i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- di votare in assemblea;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, delibere del consiglio direttivo e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART.8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, per comportamento non conforme alle finalità della associazione, nonché non osservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi e per il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle somme versate e a titolo di quota e/o contributo associativo.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Organo di controllo
- Organo di Revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di ambedue l'Assemblea nomina un Presidente di turno.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviare a tutti gli associati o nel domicilio da loro indicato o tramite a-mail oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 8 giorni prima della data fissata.



ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea si può tenere anche lo stesso giorno previsto per la prima convocazione.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo stabilito nella convocazione.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il numero dei componenti è compreso tra 3 a 7 ed è stabilito dall'Assemblea a seconda delle necessità.

I suoi membri sono rieleggibili. La carica è gratuita. In ogni caso i Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Nomina inoltre i consiglieri delegati alle varie attività sociali.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio d'esercizio e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la revisione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- delibera l'ammissione, la sospensione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il consiglio direttivo stabilisce l'entità della quota associativa annuale,
- Il Consiglio, di concerto con i responsabili delle varie strutture, redige eventuali regolamenti interni da fare ratificare all'assemblea.
- Il Consiglio direttivo nomina i collaboratori per le attività sociali e i responsabili delle varie strutture.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire mediante avviso trasmesso a mezzo email o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato ai consiglieri almeno

cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'ordine del giorno. Le suddette formalità non sono necessarie qualora il Consiglio si riunisca con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi e collocati con sistemi audio/video a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla contestuale votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o in caso di loro assenza il Presidente sarà eletto dall'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del 30% membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, decide il voto di chi presiede.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'consiglio Direttivo per la elezione del nuovo Presidente.

Al Presidente sono delegati in via permanente i poteri per la ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea e il consiglio Direttivo e in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

ART. 18 (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e delle utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche)



Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominare, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme attuative e conservative.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il consiglio direttivo può predisporre l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art. 14 del D. Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e LE Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla D. Lgs. 117/2017 e da appositi regolamenti e delibere del consiglio direttivo.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 90 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art.104 del D. LGS 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L.n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs.117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.